

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF	dp
----	----	----	----

OGGETTO/ legge regionale 16 dicembre 2019, n.
ETREFF: 8. Norme di interesse degli enti locali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2020

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Numero Straordinario n. 3 del 17 dicembre 2019 al Bollettino n. 50 è stata pubblicata la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8, recante “*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020*”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca numerose disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

L'articolo 3 (*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*) modifica in più punti il Codice degli enti locali.

a) Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento (nuovo articolo 16-bis del CEL)

La norma nasce da un emendamento d'aula e introduce nuove modalità di valutazione della legittimità, regolarità e ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento, prendendo a riferimento la disposizione relativa ai comuni della provincia di Bolzano (introdotta con l'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2014 e s.m., ora confluita nell'articolo 16 del CEL), a sua volta ispirata alla disciplina dettata dall'articolo 8 della legge provinciale BZ n. 11 del 2005.

Per evitare eventuali rilievi governativi di illegittimità costituzionali, il nuovo articolo 16-bis del CEL prevede (a differenza dell'articolo 16) che i tre componenti della commissione di valutazione siano nominati dal Consiglio delle autonomie, previa intesa tra lo stesso CAL, il Rettore dell'Università degli Studi di Trento e i presidenti degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto.

L'individuazione dei nominativi avviene mediante sorteggio, a cura del segretario generale del CAL, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi. Per sorteggio sono scelti inoltre il presidente della commissione (che convoca e dirige le sedute) e il suo sostituto. Le funzioni di segretario della commissione sono invece svolte, di volta in volta, dal segretario comunale dell'ente locale nel quale è stato avviato il procedimento referendario.

La commissione valuta la legittimità, la regolarità e l'ammissibilità dei referendum sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali e delibera solo in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.

I lavori seguono la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200 euro; 150 euro agli altri componenti. La norma non lo specifica, ma si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 16, i costi siano a carico del rispettivo comune.

Infine, il comma 6 si preoccupa di dettare una disciplina transitoria: fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

b) Svolgimento di consultazioni e referendum comunali in coincidenza con altre operazioni di voto (articolo 14, comma 3, del CEL)

Il comma 3 dell'articolo 14 (*Partecipazione popolare*) del CEL vietava lo svolgimento di consultazioni e referendum in coincidenza con altre operazioni di voto.

La modifica sostanziale concerne invece la possibilità di abbinare consultazioni e referendum con “altre operazioni di voto”, mentre resta confermata la disciplina previgente sulle materie oggetto di consultazioni e referendum.

Restano peraltro da definire gli aspetti necessari al coordinamento dei procedimenti elettorali/referendari e delle rispettive operazioni di voto e di scrutinio, così come avviene per il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che è disciplinato dall'articolo 218 del CEL. Si ritiene pertanto che fino alla definizione con legge regionale di tali aspetti, l'abbinamento delle consultazioni di voto e referendarie non risulti attualmente possibile.

c) Decorrenza delle fusioni di comuni (nuovo articolo 19-bis CEL)

La disciplina regionale sul procedimento da seguire per la fusione di comuni impone alla Giunta regionale stringenti termini sollecitatori (*"Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum ..."*) per la trasmissione al Consiglio regionale del relativo disegno di legge, nel caso in cui l'esito della votazione referendaria sia stato complessivamente favorevole (v. lettera a) del comma 1 dell'articolo 332 del CEL *"Compiti della giunta regionale dopo la votazione"*).

Il CEL non prevedeva invece alcun termine per l'istituzione del nuovo comune risultante da fusione: la legge regionale istitutiva poteva dunque far decorrere la "nascita" del nuovo comune a distanza di due, tre o persino quattro anni dalla consultazione popolare, a seconda della richiesta formulata dai Consigli comunali.

Il differimento consentiva certo un ampio lasso di tempo per completare le complesse attività organizzative prodromiche alla nascita del nuovo comune e poteva risultare opportuno nelle ipotesi di procedimenti di fusione avviati e sollecitamente conclusi dalle amministrazioni destinate a fondersi nella prima fase di un mandato amministrativo: gli elettori – già chiamati alle urne per il rinnovo degli organi dei comuni interessati alla fusione e, pochi mesi dopo, per il referendum consultivo – sarebbero stati altrimenti chiamati nuovamente alle urne, per la terza volta di seguito, per la prima elezione degli organi del nuovo comune.

Gli svantaggi di un differimento eccessivo della data di istituzione del nuovo comune, tuttavia, potevano superare gli aspetti positivi. La stessa ampiezza del periodo transitorio finiva per rallentare - di fatto - l'attività organizzativa preparatoria alla fusione. Inoltre, nel corso degli anni potevano emergere nuove criticità o veri e propri ripensamenti sul processo di fusione già approvato da un referendum popolare e ratificato con legge regionale.

Il CEL non richiedeva inoltre di far coincidere la data di nascita del nuovo comune con l'inizio di un (nuovo) esercizio finanziario, pur risultando del tutto evidente e intuitiva la disfunzionalità di ogni diversa ipotesi (si pensi solo alle difficoltà di una transizione - ad esercizio in corso - nella gestione contabile e finanziaria).

Il nuovo articolo 19-bis del CEL stabilisce dunque:

- che il nuovo comune deve essere istituito in coincidenza con l'inizio di un (nuovo) esercizio finanziario;
- che la data di istituzione del nuovo comune deve coincidere con l'inizio del primo o, al più tardi, del secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

La possibilità di differire l'istituzione del nuovo comune fino all'inizio del secondo esercizio finanziario successivo al referendum consultivo assicura in ogni caso una sufficiente flessibilità, per tener conto delle esigenze sopra evidenziate (adeguata fase di preparazione organizzativa all'istituzione del nuovo comune; non eccessiva concentrazione delle ripetute chiamate alle urne).

d) Previdenza complementare per gli amministratori locali (nuovo articolo 68-bis CEL)

La norma rappresenta una novità nel panorama ordinamentale italiano e intende porre rimedio ad un'evidente disparità di trattamento tra amministratori locali: solo nei confronti dei lavoratori dipendenti chiamati ad esercitare il mandato elettivo negli enti locali poteva dirsi compiutamente attuato il principio affermato dal comma 3 dell'articolo 51 della Costituzione (*"Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro*

adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”).

Il lavoratore dipendente che assume una carica elettiva (o viene nominato assessore esterno) negli enti locali può scegliere tra un "doppio binario": permessi o aspettativa per l'esercizio del mandato.

Ovviamente l'istituto dell'aspettativa non può trovare applicazione nei confronti degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti.

Pertanto, agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di sindaco, presidenti di comunità montana, presidenti di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo (si dirà in seguito come la Corte dei conti abbia interpretato tale locuzione) previsto per i lavoratori dipendenti, al pagamento di una cifra forfettaria annuale versata per quote mensili (articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – di seguito TUEL).

Con decreto del Ministero dell'Interno di data 25 maggio 2001 sono stati fissati i criteri con i quali devono essere individuati gli importi annuali da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico (articolo 86, comma 2, TUEL). L'INPS ha fornito istruzioni operative con una serie di circolari (a partire dalla n. 205/2001 e n. 8/2002 fino alle più recenti Circolari n. 15/2016 e n. 22/2017; Messaggio n. 3268/2019).

Tuttavia, a partire dal parere espresso dalla Corte dei conti - Sezione regionale per il controllo della Regione Basilicata il 15 gennaio 2014 con la deliberazione n. 3 (seguita da numerose altre Sezioni regionali e dalla Sezione delle autonomie della stessa Corte dei conti) la condizione posta dal legislatore ("allo stesso titolo previsto per i lavoratori dipendenti") viene interpretata nel senso che gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti per avere diritto al versamento delle quote contributive forfettarie devono formalizzare una espressa rinuncia all'attività lavorativa professionale per dedicarsi esclusivamente all'esercizio del mandato pubblico.

Una condizione quasi impossibile per un lavoratore autonomo o libero professionista.

Ne consegue che solo i lavoratori dipendenti possono ricoprire determinate cariche amministrative negli enti locali senza dover subire una grave perdita di contributi previdenziali e/o di reddito, come accade quasi inevitabilmente per gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Del tutto privi di copertura previdenziale sono poi gli amministratori locali che non esercitano attività lavorativa (studenti, casalinghe, disoccupati ...).

Il nuovo articolo 68-*bis* del CEL intende sanare questa disparità di trattamento che contrasta con una lettura sostanziale del principio costituzionale affermato dall'articolo 51 Cost.

Il nuovo regime previdenziale integrativo si applicherà a decorrere dal turno elettorale generale del 2020 – a domanda - a tutti i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta.

I contributi – versati mensilmente ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005 e s.m. secondo la scelta dall'amministratore locale - saranno in parte a carico dello stesso amministratore locale (8,8% dell'indennità mensile lorda percepita) e, per la parte prevalente, a carico del comune (24,2% dell'indennità mensile lorda percepita dall'amministratore).

Peraltro, dalla quota a carico del comune dovranno essere detratti - fino al 50% dell'ammontare della stessa - le eventuali "quote forfettarie" versate dal comune alla forma

pensionistica alla quale l'amministratore era o continua a essere iscritto, secondo quanto previsto dall'articolo 86 del TUEL. Come si è detto, restano esclusi dall'applicazione del nuovo regime previdenziale gli amministratori locali che già godano di una pensione diretta.

Quanto agli amministratori che ricoprano contemporaneamente una carica presso altro ente locale, potranno costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata.

Per le disposizioni di attuazione del nuovo articolo 68-*bis* che si rendessero eventualmente necessarie, il comma 4 dello stesso articolo rinvia ad un successivo regolamento regionale.

e) Indennità di fine mandato dei sindaci (nuovo articolo 68-*ter* CEL)

Il nuovo articolo 68-*ter* del CEL nasce da un emendamento consiliare (n. 4236/2) e introduce – a decorrere dal prossimo turno elettorale generale della primavera 2020 – un'integrazione dell'indennità di carica spettante ai sindaci con una "indennità di fine mandato", prevista per i sindaci (e per i presidenti di provincia) del resto d'Italia dalla lettera f) del comma 8 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000.

La disciplina regionale ricalca in gran parte quella del TUEL, compresa la limitazione introdotta con il comma 719 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007): l'integrazione consiste in una somma pari a un'indennità mensile per ciascun anno di mandato svolto; è ridotta proporzionalmente per periodi inferiori all'anno; viene attribuita a condizione che il mandato elettivo abbia avuto durata superiore a trenta mesi (salvo nei casi di fusione di comuni); va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta al sindaco per ciascun anno di mandato.

La disciplina regionale pone una condizione ulteriore: a prescindere dalla dimensione demografica del comune, l'integrazione spetta solo ai sindaci che svolgano l'incarico "a tempo pieno".

Per stabilire la misura dell'impegno richiesto al sindaco per considerare l'incarico svolto "a tempo pieno", la norma rinvia alla disciplina stabilita dal regolamento regionale sulle indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori locali.

Dal momento che il nuovo articolo 68-*ter* del CEL troverà concreta applicazione a partire dal prossimo turno elettorale generale della primavera 2020, il riferimento deve intendersi al nuovo regolamento regionale sulle indennità di carica per il mandato 2020-2025, in corso di approvazione.

A titolo di esempio si consideri che il comma 2 dell'articolo 6 (*Indennità di carica nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti*) del regolamento regionale sulle indennità di carica approvato con DPR n. 63 del 9 aprile 2015 considera svolto a tempo pieno l'incarico del sindaco che comporti un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali.

f) Incentivi regionali per favorire le forme collaborative tra gli enti locali (sola provincia di Bolzano)

La modifica al comma 6 dell'articolo 34 del CEL - introdotta con l'emendamento consiliare n. 4236/1 - destina in via permanente, sopprimendo il precedente riferimento temporale al solo triennio 2019-2021, alla sola provincia di Bolzano gli incentivi regionali in favore delle forme collaborative fra gli enti locali. Rimangono invariate le modalità relative all'utilizzazione e rendicontazione dei fondi.

g) Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento (nuovo articolo 148-*bis* CEL)

Si tratta indubbiamente della disposizione della LR n. 8/2019 di maggiore impatto

sull'ordinamento del personale (e non solo) dei comuni della provincia di Trento. Il nuovo articolo 148-*bis* del CEL trae origine da un emendamento presentato in aula (n. 4282) e si limita a delineare le caratteristiche fondamentali del nuovo albo. La disciplina dettata dall'articolo 148-*bis* andrà pertanto necessariamente integrata con disposizioni attuative a cura della Provincia autonoma di Trento.

In primo luogo la Provincia autonoma di Trento dovrà formare e gestire l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali entro il 18 giugno 2020 (sei mesi dall'entrata in vigore della LR n. 8/2019).

Le modalità e i termini di aggiornamento dello stesso saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

L'elenco sarà articolato in due sezioni:

- nella prima sezione sono iscritti, su richiesta, per la durata – rinnovabile - di cinque anni, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle province di Trento e di Bolzano;
- nella seconda sezione sono iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della LR n. 8/2019 (18 dicembre 2019).

I segretari iscritti alla prima sezione saranno assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale, che ha proposto la nomina al rispettivo consiglio/assemblea.

La norma non lo specifica, ma l'espressione "durata corrispondente al mandato del sindaco" sembra legare inscindibilmente le figure del sindaco (o presidente) e del segretario, travolgendo il contratto di lavoro in caso di fine anticipata del mandato del sindaco (o del presidente).

Il rapporto di lavoro cessa automaticamente con la "proclamazione del nuovo consiglio comunale" (ovvero con la proclamazione dei consiglieri comunali neo-eletti) o con l'elezione del nuovo presidente dell'ente locale, ma il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni e il rapporto di lavoro prosegue sino alla nomina del nuovo segretario, per assicurare la necessaria continuità all'azione amministrativa dell'ente locale.

Il conferimento del nuovo incarico è disposto non prima di trenta e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione dei "nuovi" consiglieri comunali, rispettivamente dall'elezione del nuovo presidente dell'ente locale.

Trascorsa la finestra "30 -120 giorni" senza il conferimento di un nuovo incarico, si intende tacitamente rinnovato l'incarico del segretario "uscente".

Il segretario è nominato, su proposta del sindaco, dal consiglio comunale, rispettivamente, su proposta del presidente, dall'assemblea.

Quanto ai requisiti di servizio necessari per la nomina nelle sedi delle diverse classi, la norma si limita a stabilire quelli relativi alle sedi di prima e di seconda classe:

- nei comuni di seconda classe possono essere nominati gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati – per almeno tre anni - capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione;

- nei comuni di prima classe possono essere nominati gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe, o che sono stati segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe, o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati – per almeno cinque anni – capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe .

Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di revoca anticipata dell'incarico.

Su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, il consiglio comunale o l'assemblea può revocare l'incarico per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro.

L'incarico può essere inoltre revocato quando il segretario riceve una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico.

Il comma 5 rinvia alla contrattazione collettiva per stabilire il termine di preavviso che il segretario è tenuto a rispettare qualora intenda rinunciare all'incarico per assumerne un altro. In tal caso il sindaco procederà a nuova designazione ed il consiglio nominerà il nuovo segretario, al di fuori della finestra ordinaria dei 30-120 giorni stabilita dal comma 2.

Il comma 6 salvaguarda i segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della provincia di Trento al 18 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della LR n. 8/2019) che conservano il contratto a tempo indeterminato.

Il secondo periodo estende opportunamente tale salvaguardia all'ipotesi di un trasferimento, dopo l'entrata in vigore della LR n. 8/2019, in altro comune (necessariamente della stessa classe) a seguito dell'attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 158 del CEL.

Il comma 7 dispone la cessazione dell'efficacia per gli enti locali della provincia di Trento, a partire dal 18 dicembre 2019, dei seguenti articoli del CEL:

- 149 (*Assunzione dei segretari comunali di quarta classe*);
- 150 (*Nomina a segretario comunale di terza classe*);
- 151 (*Nomina a segretario generale di seconda classe*);
- 152 (*Nomina a segretario generale di prima classe*);
- 153 (*Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretariali*);
- 154 (*Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretariali*);
- 155 (*Indizione dei bandi di concorso*);
- 156 (*Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretariali*).

L'ultimo periodo dello stesso comma 7 detta una norma transitoria, che estende l'efficacia del complesso di disposizioni testé citate, anche successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regime (18 dicembre 2019), ai concorsi già banditi prima di tale data.

La norma non lo precisa, ma deve ritenersi che i segretari che risulteranno vincitori di tali procedure di concorso siano necessariamente da equiparare ai segretari in servizio a tempo indeterminato al 18 dicembre 2019: andranno dunque ad assumere servizio nelle rispettive sedi con un contratto a tempo indeterminato e saranno iscritti alla sezione seconda dell'elenco istituito dal nuovo articolo 148-*bis*.

L'articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante “*Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020*”) della LR n. 8/2019 abroga il comma 3 dell'articolo 2 (*Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale*) della LR n. 6 del 2018.

Il comma ora abrogato introduceva – a conclusione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale realizzato in forma sperimentale - una modalità di copertura delle sedi segretarili di IV classe della provincia di Trento diversa da quella ordinariamente stabilita dall'articolo 149 (*Assunzione dei segretari comunali di quarta classe*) del CEL, attraverso una “procedura concorsuale unica” che la Provincia di Trento avrebbe potuto indire su delega dei comuni interessati.

In tal modo la graduatoria formata in esito al concorso indetto dalla Provincia poteva essere finalizzata non solo alla copertura delle sedi di IV classe vacanti alla data di approvazione del bando per il corso di abilitazione “sperimentale” o che si fossero rese successivamente vacanti fino al termine di scadenza della graduatoria del concorso stesso, ma anche all'attribuzione degli incarichi di reggenza o supplenza previsti dall'articolo 163 (*Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza*) del CEL, secondo le modalità che avrebbero dovuto essere stabilite dalla Provincia di Trento e salva la disponibilità dei soggetti ivi collocati.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 163 (*Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza*) del CEL prevede che gli incarichi di reggenza e di supplenza nei comuni della provincia di Trento siano attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'albo dei segretari istituito dal nuovo articolo 148-*bis* del CEL.

Risulta dunque superata – prima ancora di aver trovato concreta attuazione - la disciplina recentemente introdotta dal comma 3 dell'articolo 2 della LR n. 6/2018, che viene pertanto abrogato.

Si comunica infine che è disponibile sul sito internet della Regione il testo del CEL aggiornato con le modifiche introdotte dalla LR n. 8/2019.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

dott.ssa Loretta Zanon
[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/